



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Provincia di Lecce



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 del registro

in data: 23.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	09.09.2020	Parere	FAVOREVOLE	Data	09.09.2020
Il Responsabile del Servizio				Il Responsabile di Ragioneria			
F.to Dott.Toma Salvatore				F.to Dott.Toma Salvatore			
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell’argomento.							
CAPUTO Mario Bruno				P			
ANTONAZZO Giuseppe				P			
RIZZELLO Salvatore				P			
ESPOSITO Paola				P			
BIANCO Federico				P			
DECIMO Vincenzo				P			
FONTANAS Giorgio				P			
CALÒ Mario Bruno				P			
SERRA SELENIA				A			
FIORILLO Paolo				P			
CANCELLI Salvatore				P			
COLACI Martino				P			
BLASI Luca				P			
Presenti 12				Assenti 1			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Pierpaolo TRIPALDI**

Partecipa l'assessore esterno Antonio Montinaro

La seduta è Pubblica

Il Presidente **CAPUTO MARIO BRUNO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l' articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), demandando la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) alle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

che ad opera del su richiamato disposto normativo è stata, pertanto, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU, la quale ha assorbito la previgente disciplina relativa alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili) istituita dalla legge n. 147/2013;

che il comma 780 della legge n. 160/2019 ha, altresì, disposto l'abrogazione dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che ai sensi del comma 741 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

che ai sensi del successivo comma 742 il Comune è soggetto attivo di imposta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

che i soggetti passivi di imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; è, altresì, soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; il concessionario con riferimento alle aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;

che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;

PRESO ATTO:

che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (a condizione che non siano locati), dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (ad eccezione dei D/10), trova applicazione l'aliquota di base nella misura dello 0,86%, che l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentare sino all'1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento (comma 753);

che per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze trova applicazione l'aliquota dello 0,05 per cento, che l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all'azzeramento (comma 748), nonché una detrazione fino a concorrenza per un importo pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica in presenza di più soggetti passivi (comma 749);

che la medesima detrazione trova applicazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, trova applicazione l'aliquota dello 0,1 per cento, che l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può solo ridurre fino all'azzeramento (comma 750);

che per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (limitatamente agli anni di imposta 2020 e 2021) trova applicazione l'aliquota dello 0,1 per cento, che l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentare sino allo 0,25 per cento o diminuire fino all'azzeramento; a decorrere dal 2022 tale fattispecie è esente da IMU in presenza delle condizioni suddette (comma 751);

che per i terreni agricoli trova applicazione l'aliquota dello 0,76 per cento, che l'Ente, con

deliberazione del consiglio comunale, può aumentare sino all' 1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento (comma 752);

che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D trova applicazione l'aliquota dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato; l'ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);

che con riferimento agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, l'ente con espressa deliberazione del consiglio comunale può aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 della legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015; i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755);

RILEVATO:

che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 alle quali trova applicazione l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della legge n. 160/2019), classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (comma 741, lettera b));

che sono altresì considerate abitazioni principali (comma 741, lettera c) punti da 1) a 5)):

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale addetto alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

che i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (comma 741, lettera c) punto 6));

che la base imponibile è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi (comma 747):

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge superstite in presenza di figli minori;

che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento (comma 760);

che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (comma 758):

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2011, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili di cui al comma 759 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

RILEVATO

che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare dell'Ente consentendo ai Comuni di:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO

che, sulla base delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU applicabili per l'anno 2020 sono le seguenti:

Fattispecie impositiva	ALIQUOTE		
	base	minima	massima
abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
beni merce (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici)	0,10%	0,00%	0,25%
terreni agricoli	0,76%	0,00%	1,06%
fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,86%	0,76%	1,06%
altri immobili	0,86%	0,00%	1,06%

DATO ATTO

che negli anni precedenti non è stata approvata la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO

altresì, che con deliberazione di Consiglio n. 21 del 23.09.2020 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU" conforme alla disciplina introdotta dall'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO

pertanto, opportuno introdurre le seguenti misure di aliquote IMU per l'anno 2020:

- confermare l'aliquota di base prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di

un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura dello 0,5% con detrazione pari ad € 200,00;

- confermare l'aliquota di base prevista per i fabbricati rurali strumentali nella misura dello 0,1%;
- confermare l'aliquota di base prevista per gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici nella misura dello 0,1%;
- confermare l'aliquota prevista per i fabbricati accatastati nella categoria D (escluso D/10) nella misura del 0,86% per cento, dando atto che la quota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- confermare l'aliquota di base prevista per altri immobili, ivi incluse le aree fabbricabili, gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, nella misura dello 0,86%;

RITENUTO, altresì, conformemente alle previsioni regolamentari, di:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in presenza di più unità immobiliari l'agevolazione troverà applicazione per una sola unità immobiliare; qualora l'immobile risulti accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 troverà applicazione l'aliquota agevolata deliberata dal comune per tale fattispecie e la detrazione di € 200,00;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, limitatamente alla quota comunale;

DATO ATTO,

altresì, che i terreni agricoli sono esenti da IMU, in quanto il comune di Carpignano Salentino ricade nei territori montani o di collina delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui all'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;

RICHIAMATO

l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) con il quale è stata disposta l'esenzione dal versamento della prima rata IMU con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali, immobili accatastati in categoria D/2 (Alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, prevedendo a ristoro del minor gettito derivante l'erogazione di un contributo statale da ripartirsi con successivo decreto;

RICHIAMATI:

- il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 con il quale è stata introdotta per i comuni la possibilità per l'anno 2020 di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 che ha disposto l'abrogazione del su richiamato comma 779, riallineando pertanto il termine per l'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU al termine di approvazione al bilancio di previsione, di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 756 della Legge n. 160/2019 ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta

- giorni dall'entrata in vigore della legge n. 160/2019;
- il comma 757 ai sensi del quale anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante della delibera stessa, che priva del suddetto prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti;
 - il comma 767 ai sensi del quale le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del Regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

PRESO ATTO

della Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto previsto dal comma 756 – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, sicché si ritiene che la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU debba avvenire mediante il semplice inserimento del testo della stessa nell'apposito Portale del Federalismo fiscale;

EVIDENZIATO

che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote IMU e del regolamento entro il 28 ottobre troveranno applicazione le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura base;

VISTO

il D.M. 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

VISTO

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020, n. 27 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7), del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Udito l'intervento del Sindaco e dei consiglieri comunali come da verbale stenografico in atti

Con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Fiorillo, Cancelli, Colaci e Blasi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. di stabilire, per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni IMU così come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI CLASSIFICATA IN CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,86%	200,00 EURO
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,10%	-
BENI MERCE (FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALLE IMPRESE COSTRUTTRICI)	0,10%	-
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSO D/10)	0,86%	-
ALTRI FABBRICATI	0,86%	-
AREE FABBRICABILI	0,86%	-

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; in presenza di più unità immobiliari l'agevolazione troverà applicazione per una sola unità immobiliare; la medesima agevolazione troverà applicazione anche per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
3. di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, limitatamente alla quota comunale, previa presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 179 del D.L. n. 34/2020, sono esenti dal versamento della prima rata IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali, immobili accatastati in categoria D/2 (Alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. di dare atto che le predette aliquote e detrazioni trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2020;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020.

Successivamente,

IL CONSIGLIO

valutata l'opportunità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Fiorillo, Cancelli, Colaci e Blasi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza rappresentata dal rispetto dei termini previsti dalla legge.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to CAPUTO MARIO BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierpaolo TRIPALDI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.10.2020 al 29.10.2020 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierpaolo TRIPALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierpaolo TRIPALDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ☐ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierpaolo TRIPALDI